

**UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
SAN DAMIANO MACRA (CN)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N.6**

OGGETTO:

**NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette, del mese di agosto, nel proprio ufficio;
Con l'intervento e l'opera della Sig.ra RABINO dott.ssa Roberta, SEGRETARIO.

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000:

- l'Unione Montana Valle Maira è un ente locale costituito da più comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i. e per l'esercizio di funzioni conferite o delegate dalla Regione Piemonte o dai comuni;
- all'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;

Visto l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 12, comma 1 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, che riconosce al Presidente dell'Unione il potere di conferire con decreto gli incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili dei Servizi;

Atteso che non risulta disponibile nella dotazione organica l'unità di organico e la figura professionale in grado di assumere con piena efficacia giuridica l'attività afferente l'area amministrativa e personale, è necessario assegnare, ai sensi degli articoli 97, comma 4, lettera d), 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 le funzioni inerenti i servizi afferenti a tale area al Segretario dell'Unione stessa;

Richiamato il decreto n. 1 del 19.01.2016, con il quale la Dott.ssa RABINO Roberta, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Piemonte, n. albo 8599, veniva nominata quale Segretario dell'Unione Montana Valle Maira;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle Maira n. 11 del 06.08.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il sottoscritto è stato eletto Presidente dell'Unione;

Richiamato il vigente Statuto dell'Unione Montana Valle Maira;

Visto il vigente Regolamento in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 7 del 30.06.2015 ed il relativo organigramma (allegato B comprendente la suddivisione in tre Aree, Area Finanziaria, Area Tecnica ed Area Amministrativa);

Dato atto che l'Unione Montana Valle Maira è un ente con una struttura organizzativa molto ridotta, in cui il Segretario è chiamato ad attendere ad una pluralità di gravose incombenze, compresa la responsabilità di alcune articolazioni amministrative (in particolare dell'Area Amministrativa);

Considerata la necessità di attribuire l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa al Segretario dell'Unione Montana Valle Maira nominato in forza del decreto n. 4 del 07.08.2019, non essendo disponibile nella dotazione organica dell'ente l'unità di organico e la figura professionale da destinare a tale incarico;

Considerato che le funzioni di responsabile del servizio non risultano ricomprese nelle competenze ordinarie del Segretario Comunale e, trattandosi di incarichi gestionali esercitati al di fuori del proprio istituzionale rapporto di lavoro quale Segretario della segreteria convenzionata di cui lo stesso è attualmente titolare (segreteria convenzionata fra i Comuni di Narzole, Scarnafigi ed Acceglio), esse costituiscono eccezioni al principio di onnicomprensività del trattamento economico fondamentale dei Segretari Comunali, poiché non sono riconducibili alla disciplina contrattuale di lavoro della categoria professionale di appartenenza, determinando quindi la necessità di attribuire uno specifico compenso per l'esercizio di tali funzioni;

Ritenuto necessario, per evitare l'insorgenza di un conflitto con il principio costituzionale della giusta retribuzione sancito dall'art. 36 Cost., escludere la gratuità delle speciali prestazioni, non istituzionalmente dovute dal Segretario Comunale in favore dell'Unione e determinare, quindi, un compenso per la corretta remunerazione delle stesse prestazioni e correlative responsabilità di carattere amministrativo, contabile, civile e penale in quanto svolte comunque al di fuori del normale orario di lavoro del Segretario;

Visto al riguardo il parere ANCI 14.09.2015, che si riporta testualmente: *"Nell'intento di rendere più agevole il compito dell'Unione di Comuni, fornendo al contempo una risposta che rivesta un carattere di generale applicabilità alle concrete situazioni da risolvere, ci sembra utile estrapolare e riassumere dei principi-guida, cui ciascun ente potrà rifarsi per regolare le distinte fattispecie. I preannunciati principi, sono desumibili dalle norme susseguitesi nella materia d'interesse - avendo sullo sfondo l'obiettivo-cardine perseguito dal legislatore, cioè di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, senza per questo mortificare o ridurre la portata dei principi costituzionali in materia di giusta retribuzione - ma altresì tenendo in debita considerazione gli orientamenti espressi dal Giudice Contabile e il portato della scarsa giurisprudenza amministrativa, là dove fosse intervenuta.*

La retribuzione dei segretari comunali è informata ai criteri della onnicomprensività e della contrattualizzazione del trattamento economico del pubblico dipendente. Per le descritte ragioni, ogni prestazione lavorativa fornita da detto funzionario nell'ambito del proprio istituzionale rapporto di lavoro, deve essere a questa ultima ricondotta. Parimenti andrà dallo stesso espletata ogni ulteriore funzione "impostagli" dal legislatore con specifiche norme (vedi per es: la ricordata norma dell'art. 32 comma 5-ter del TUEL). Costituiscono eccezioni al principio tutti quegli incarichi gestionali, esercitati al di fuori del proprio rapporto di lavoro, resi a favore di distinti soggetti pubblici, anche sovracomunali, non riconducibili alla disciplina contrattuale di lavoro della categoria professionale di appartenenza. Di conseguenza, il Segretario comunale di uno dei comuni facenti parte della Unione, chiamato dal suo Presidente a svolgere le funzioni di segretario della stessa Unione, dovrà svolgere dette funzioni, in ossequio del già citato dispositivo legislativo Delrio, senza alcun aggravio di spesa per l'ente sovracomunale che se ne avvale".

Rimarcato che alla luce della vigente normativa le funzioni di Segretario dell'Unione, attualmente gratuite, non si estendono alle eventuali funzioni gestionali che il medesimo ente gli volesse affidare sulla base delle proprie fonti statutarie e regolamentari e precisato che in tale fattispecie spetta alle stesse fonti normative locali, disciplinare nel dettaglio le funzioni e stabilire il relativo compenso, diretto a ristorare le maggiori prestazioni gestionali, che comunque dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro del Segretario in cui lo stesso è impegnato nel suo o nei suoi comune/i facenti parte della segreteria convenzionata;

Ritenuta la possibilità di fare ricorso al dispositivo del comma 557 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), ritenuto applicabile anche alla categoria dei Segretari Comunali da parte della giurisprudenza amministrativa e contabile, la quale in passato ha riconosciuto l'applicabilità della norma all'ipotesi di conferimento delle funzioni di Segreteria presso le Unioni, stante il divieto di convenzionamento per l'esercizio di dette funzioni fra Comuni e Unioni (vds. al riguardo parere Anci del 09.04.2013, laddove si osservava che i Segretari potevano operare presso le Unioni ed essere remunerati, prima che la Legge Delrio lo vietasse, sulla base di una convenzione stipulata ex comma 557 della Legge 311/2004);

Valutato che la possibilità di fare ricorso al dispositivo del comma 557 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), che se era ritenuto applicabile alle funzioni di segreteria, a maggior ragione lo è per le diverse funzioni che l'Unione volesse attribuire al Segretario per l'espletamento della funzione di responsabile di un ufficio/servizio;

Ritenuto che nulla osti a che al Segretario Comunale, già svolgente le funzioni di Segretario dell'Unione, qualora incaricato di aggiuntive funzioni gestionali, venga riconosciuto un compenso adeguato per l'incarico svolto al di fuori del normale orario di lavoro in cui è impegnato nel suo o nei suoi comune/i;

Vista in merito alla quantificazione del compenso spettante per l'espletamento della funzione di responsabile di un ufficio/servizio la sentenza della Corte dei Conti Regione Friuli Venezia Giulia - che occupandosi nel caso di specie di un trattamento economico attribuito ad un segretario comunale incaricato delle funzioni di Segretario di una Comunità Montana - ha ritenuto di precisare che ... *«la discrezionalità della P.A. trova specifici “limiti” e “cautele” di carattere sostanziale e procedurale dettati non solo dall'interesse al buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche, ma anche da esigenze di imparzialità e trasparenza che costituiscono canoni inderogabili dell'azione amministrativa. La norma di riferimento, per gli enti locali, è data dall'art. 110 c. 3, del TUEL che proprio al fine di limitare l'autonomia negoziale della P.A. datrice di lavoro, dispone il principio dell'“equivalenza” del trattamento economico dei dirigenti assunti con incarichi a contratto “a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali”, pur prevedendo che lo stesso possa “essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali»;*

Ritenuto, alla luce del suesposto orientamento, di parametrare la retribuzione del Segretario per l'incarico in oggetto, al costo di un funzionario cat. D, che andrà a concretare ai fini fiscali redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente;

Ritenuto di ribadire che il Segretario Comunale di uno dei comuni facente parte di una Unione, chiamato dal suo Presidente a svolgere le funzioni di Segretario della stessa Unione, dovrà svolgere dette funzioni senza alcun aggravio di spesa per l'ente sovracomunale che se ne avvale in base all'art. 32, comma 5 ter del D.Lgs. 267/2000 e al principio di onnicomprensività del trattamento economico e che invece costituiscono eccezioni a detto principio gli incarichi gestionali assimilabili a quelli svolti dai Responsabili di Area;

Ritenuto altresì condivisibile parametrare il compenso per l'esercizio delle suindicate funzioni gestionali alla retribuzione di posizione attribuibile ai funzionari titolari di posizione organizzativa presso le Unioni di Comuni ai sensi dei vigenti CCNL, rapportate a quelle in essere presso l'Unione;

Ritenuto pertanto di fissare il compenso da attribuire alla Dott.ssa RABINO Roberta per le funzioni gestionali in € 12.900,00 lordi annuali;

DECRETA

- 1) Di attribuire, ai sensi dell'art. 109, comma 2 e 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/00 e del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla Dott.ssa RABINO Roberta, quale Segretario dell'Unione Montana Valle Maira in virtù del proprio precedente decreto n. 4 del 07.08.2019, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa, comprendenti anche quella del personale e la relativa competenza alla sottoscrizione con piena efficacia degli atti gestionali relativi per la durata di anni tre.
- 2) Di dare atto che in relazione alla posizione conferita, il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Rabino è a disposizione dell'Amministrazione, con speciale flessibilità di orario, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatole con il decreto in oggetto, con responsabilità di risultato in relazione degli obiettivi assegnati.
- 3) Di comunicare copia del presente decreto al soggetto incaricato.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Unione Montana Valle Maira.

Il Presidente
F.to: CARSETTI Valerio

Il Segretario
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ *del Registro Pubblicazioni*

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/11/2019 al 06/12/2019, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Damiano Macra, lì

Il Segretario
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario
RABINO dott.ssa Roberta